

RETE NAZIONALE MIASEDU

www.miasedu.it

Modello di Regolamento

sull'uso dell'Intelligenza Artificiale Generativa a Scuola

Allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Documento di presentazione: motivazioni, struttura e bozza del contenuto integrale

ISIS Europa – Team Leader: Prof. Roberto Castaldo
Versione 1.0 – marzo 2026

1. Perché un regolamento

La rete MIASEDU conta oggi oltre 130 scuole aderenti in 14 regioni italiane. Questa dimensione crea un'esigenza concreta: disporre di uno strumento condiviso che traduca i valori e i principi del framework MIASEDU in obblighi e procedure verificabili nella vita quotidiana di ogni istituzione.

Il Manifesto dell'Intelligenza Artificiale Generativa a Scuola e il Codice Etico già esistenti svolgono funzioni distinte e irrinunciabili: il primo stabilisce la visione e i principi pedagogici; il secondo li traduce in valori condivisi e impegni della comunità scolastica.

Mancava però un terzo livello, operativo e verificabile, che suggerisse concretamente come quei valori vanno concretamente applicati con ruoli, procedure e responsabilità definite: un regolamento condiviso a livello di rete, che risponde a esigenze specifiche che nessuna scuola singola può affrontare con la stessa efficacia.

1. **Approccio.** Abbassa la soglia di ingresso per le scuole nuove, che trovano un testo già elaborato, discusso e fondato normativamente, da adottare con adattamenti minimi.
2. **Legittimità.** Fornisce una risposta operativa al vuoto normativo: con l'AI Act e la Legge 132/2025, le scuole sanno che devono fare qualcosa, ma spesso non hanno gli strumenti per farlo. Un modello elaborato da una rete di 130 scuole ha una legittimità che nessun documento prodotto da una singola istituzione può vantare.
3. **Formazione.** Trasforma il processo di costruzione collettiva in formazione diffusa: coinvolgere i dirigenti e i referenti delle scuole nella discussione e nel perfezionamento del testo significa far crescere competenza sulla governance dell'IA, non solo trasmettere un documento.

2. Come si colloca nel framework MIASEDU

Il Regolamento è il terzo livello di un framework a tre strati, ciascuno con una funzione distinta e non sovrapponibile agli altri.

1. **Manifesto** – visione, principi pedagogici, quadro di riferimento teorico.
2. **Codice Etico** – valori fondamentali, impegni della comunità, pratiche da promuovere e da evitare.
3. **Regolamento** – procedure operative, ruoli, responsabilità verificabili, riferimenti normativi puntuali.

Questa gerarchia ha una conseguenza diretta sull'impianto del documento: il Regolamento non ridefinisce i valori né rielabora i principi. Li presuppone e li attua. Ogni volta che tocca un tema già coperto dai documenti sovraordinati, cita e rimanda, senza duplicare.

Il documento è progettato come allegato al PTOF, collocandosi quindi all'interno della progettualità educativa dell'istituzione e non nella dimensione puramente disciplinare o burocratica.

3. Struttura del modello

*Documento elaborato nell'ambito della Rete Nazionale MIASEDU per
l'integrazione etica e pedagogica dell'IA a Scuola*

ISIS Europa – Pomigliano d'Arco (NA) | www.miasedu.it | www.isiseuropa.edu.it

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Il modello è costruito su un nucleo fisso, adottabile senza modifiche da qualsiasi scuola della rete, e due appendici opzionali da personalizzare in base al contesto istituzionale.

Nucleo fisso

- Collocazione del documento – posizionamento nella gerarchia MIASEDU e dichiarazione di adesione.
- Quadro normativo di riferimento – elenco gerarchico e aggiornato delle fonti normative applicabili.
- Art. 1 – Ambito di applicazione – definizione degli strumenti e dei soggetti coinvolti.
- Art. 2 – Definizioni operative – glossario essenziale e non ambiguo.
- Art. 3 – Ruoli e responsabilità – dirigente, docenti, studenti.
- Art. 4 – Dichiarazione dell'uso dell'IA – procedure e modalità.
- Art. 5 – Uso nelle attività valutative – limiti, autorizzazioni, supervisione umana.
- Art. 6 – Protezione dei dati personali – GDPR, privacy by design, DPIA.
- Art. 7 – Pratiche vietate – divieti AI Act e violazioni interne.
- Art. 8 – Aggiornamento del Regolamento – cadenza, modalità, perpetual beta.

Appendici (da compilare a cura di ogni scuola)

- 1) Appendice A – Contesti specifici: **L'IA nel nostro Istituto Comprensivo è solo "mediata dal docente"** (uso d'aula guidato) e all'interno di ambienti protetti (es. Google Workspace Education con filtri attivi), vietando l'uso di account personali. (da definire dopo le Indicazioni Nazionali.)
- 2) studenti con BES, studenti minori di 14 anni, uso in sede d'esame (da definire dopo le Indicazioni Nazionali.)
- 3) Appendice B – Modello di dichiarazione d'uso dell'IA, pronto all'uso. (da definire dopo le Indicazioni Nazionali.)

4. Quadro normativo di riferimento

Il Regolamento è fondato su un quadro normativo stratificato, elencato in ordine gerarchico. La scelta di citare esplicitamente ogni fonte – anziché genericamente “la normativa vigente” – è intenzionale: garantisce verificabilità e segnala alle scuole il livello di obbligatorietà di ciascuna disposizione.

Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act

Il primo quadro normativo completo al mondo sull'intelligenza artificiale. Per le scuole sono rilevanti tre aspetti distinti con scadenze diverse.

4. Pratiche vietate (art. 5) e obblighi di alfabetizzazione AI literacy (art. 4): in vigore dal 2 febbraio 2025.
5. Obblighi per i sistemi ad alto rischio – inclusi quelli usati per valutare studenti o determinare percorsi formativi: applicabili dal 2 agosto 2026.
6. Le scuole sono qualificate come deployer quando adottano sistemi di IA sotto la propria autorità. L'uso in classe di strumenti generativi di uso generale (ChatGPT, Copilot) non genera obblighi diretti, ma richiede policy interne di utilizzo consapevole.

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Primo quadro normativo organico italiano sull'IA, in vigore dal 10 ottobre 2025. Per il contesto scolastico sono rilevanti in particolare:

7. Art. 3 – Principi generali: trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, sorveglianza e intervento umano, spiegabilità.
8. Art. 4, co. 4 – Accesso dei minori: i minori di 14 anni possono accedere a sistemi di IA solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

*Documento elaborato nell'ambito della Rete Nazionale MIASEDU per
l'integrazione etica e pedagogica dell'IA a Scuola*

ISIS Europa – Pomigliano d'Arco (NA) | www.miasedu.it | www.isiseuropa.edu.it

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

9. Art. 13 – Professioni intellettuali: l'IA è consentita solo come strumento di supporto, con prevalenza del lavoro e del giudizio umano.
10. Capo IV – Diritto d'autore: le opere create con il supporto dell'IA sono tutelate se costituiscono risultato del lavoro intellettuale dell'autore.

Nota: la L. 132/2025 non produce nuovi obblighi rispetto a quelli già previsti dall'AI Act (art. 3, co. 5), ma ne rafforza i principi nel quadro dell'ordinamento italiano.

Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 (MIM)

Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con parere favorevole del Garante della Privacy. Documento ministeriale di riferimento operativo. Introduce tra l'altro:

11. Il ruolo del dirigente scolastico come responsabile primario della governance dei sistemi di IA.
12. L'obbligo di applicare i principi di privacy by design e privacy by default (art. 25 GDPR) per tutti i sistemi di IA adottati.
13. L'obbligo di stipulare accordi con i fornitori ai sensi dell'art. 28 GDPR quando questi assumono il ruolo di responsabili del trattamento.

Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR

Disciplina il trattamento dei dati personali. Particolarmente rilevanti per le scuole gli artt. 5 (principi del trattamento), 25 (privacy by design e by default) e 35 (valutazione d'impatto sulla protezione dei dati – DPIA).

5. Testo integrale del modello di Regolamento

Di seguito il testo integrale della bozza, comprensivo di tutte le parti adattabili indicate con parentesi quadre.

Collocazione del documento

Questo Regolamento costituisce il terzo livello operativo del framework MIASEDU, dopo il Manifesto dell'Intelligenza Artificiale Generativa a Scuola e il Codice Etico sull'uso dell'Intelligenza Artificiale Generativa a Scuola, entrambi disponibili su www.miasedu.it. Non ripete né sostituisce quei documenti: li presuppone e li attua. Ogni riferimento a valori, principi e impegni etici vanno ricercati nei documenti sovraordinati; questo Regolamento si occupa esclusivamente di procedure, ruoli e responsabilità verificabili nella vita quotidiana dell'istituzione scolastica.

L'istituto Comprensivo "Alto Casertano" Roccamonfina (CE) ha adottato il presente Regolamento in qualità di Scuola aderente alla Rete MIASEDU, con delibera del Collegio docenti n.110 e del Consiglio di Istituto delibera n.80 del 18 maggio 2026.

Quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto del seguente quadro normativo, elencato in ordine gerarchico:

1. Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024, con applicazione progressiva: pratiche vietate e obblighi di AI literacy in vigore dal 2 febbraio 2025; obblighi per i sistemi ad alto rischio dal 2 agosto 2026.
2. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali.
3. Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.
4. Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 (MIM) – Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche.
5. Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni (autonomia scolastica e PTOF).
6. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e successive modificazioni.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le attività didattiche, valutative e organizzative nelle quali venga impiegato uno strumento di Intelligenza Artificiale Generativa, inteso come qualsiasi sistema in grado di produrre autonomamente testi, immagini, audio, codice o altri contenuti a partire da istruzioni fornite dall'utente.

Ai fini del presente Regolamento, le disposizioni si differenziano in base alla natura degli strumenti utilizzati. L'uso di strumenti generativi di uso generale — come ChatGPT, Copilot o sistemi analoghi — non genera obblighi diretti ai sensi dell'AI Act, ma richiede il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento in materia di trasparenza, protezione dei dati e supervisione pedagogica. L'adozione da parte dell'istituto di sistemi di IA che influenzano in modo significativo le decisioni relative agli studenti configura la scuola come deployer ai sensi dell'AI Act, con obblighi aggiuntivi di trasparenza, supervisione umana e valutazione dell'impatto.

Il Regolamento riguarda dirigente scolastico, docenti e studenti. Le disposizioni relative alle famiglie sono contenute nel Codice Etico MIASEDU. Per gli studenti minori di quattordici

*Documento elaborato nell'ambito della Rete Nazionale MIASEDU per
l'integrazione etica e pedagogica dell'IA a Scuola*

ISIS Europa – Pomigliano d'Arco (NA) | www.miasedu.it | www.isiseuropa.edu.it

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

anni, l'utilizzo autonomo di strumenti di IA è soggetto al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, in conformità all'art. 4, co. 4, della Legge 132/2025.

Articolo 2 – Definizioni operative

1. *Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI)*: sistema di IA in grado di generare contenuti nuovi a partire da istruzioni in linguaggio naturale, sulla base di un processo di addestramento su grandi corpus di dati, secondo la definizione del Reg. (UE) 2024/1689.
2. *Deployer*: qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, secondo la definizione dell'AI Act.
3. *Sistema ad alto rischio in ambito educativo*: sistema di IA che determina o influenza in modo significativo l'accesso all'istruzione, la valutazione degli studenti o la definizione dei percorsi formativi.
4. *Uso dichiarato dell'IA*: qualsiasi impiego di uno strumento di IA Generativa in un elaborato o attività scolastica, reso esplicito dall'autore con le modalità previste dall'art. 4.
5. *Contributo umano originale*: la parte di un elaborato che riflette il pensiero, la rielaborazione e le scelte autonome dell'autore, distinta dal contenuto generato automaticamente. Ai sensi della L. 132/2025, tale contributo è tutelato dal diritto d'autore anche quando l'opera sia stata realizzata con il supporto di strumenti di IA.
6. *Uso non dichiarato*: l'impiego di IA Generativa in un elaborato presentato come integralmente proprio, senza alcuna indicazione della natura automatizzata di una parte del contenuto.
7. *Privacy by design e privacy by default*: principi previsti dall'art. 25 GDPR e richiamati dalle Linee guida MIM, secondo i quali i sistemi di IA devono essere configurati fin dall'origine per garantire la massima protezione dei dati personali.

Articolo 3 – Ruoli e responsabilità

Il dirigente scolastico è responsabile della governance dei sistemi di IA adottati dall'istituzione. In particolare:

1. garantisce le condizioni organizzative per l'applicazione del Regolamento;
2. promuove la formazione obbligatoria sull'AI literacy (obbligo vigente per i deployer ai sensi dell'art. 4 AI Act dal 2 febbraio 2025);
3. verifica la conformità normativa degli strumenti di IA adottati a livello istituzionale;
4. individua figure di riferimento interne per il coordinamento delle attività legate all'IA;
5. assicura l'aggiornamento annuale del Regolamento.

I docenti:

1. definiscono, per ciascuna attività, se e in quale misura l'uso di GenAI è consentito;
2. comunicano questa indicazione agli studenti prima dell'avvio dell'attività;
3. verificano la correttezza dei contenuti generati dall'IA quando usati a supporto della didattica;
4. assicurano la supervisione umana in ogni fase del processo di apprendimento;
5. partecipano alle attività di aggiornamento sull'AI literacy promosse dall'istituto.

Gli studenti:

1. dichiarano in modo trasparente ogni utilizzo di GenAI nei propri elaborati;
2. conservano documentazione del processo seguito quando richiesto dal docente;
3. verificano autonomamente l'accuratezza delle informazioni ottenute tramite IA;
4. si assumono piena responsabilità del contenuto finale del proprio lavoro.

*Documento elaborato nell'ambito della Rete Nazionale MIASEDU per
l'integrazione etica e pedagogica dell'IA a Scuola*

ISIS Europa – Pomigliano d'Arco (NA) | www.miasedu.it | www.isiseuropa.edu.it

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Gli studenti minori di 14 anni possono utilizzare strumenti di IA solo con il consenso previamente espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 4, co. 4, L. 132/2025).

Articolo 4 – Modalità di dichiarazione dell'uso dell'IA

Ogni elaborato, progetto o attività scolastica che abbia fatto ricorso a strumenti di GenAI deve contenere una dichiarazione esplicita, redatta dall'autore, che indichi lo strumento utilizzato, la fase del lavoro in cui è stato impiegato e il modo in cui il contributo dell'IA è stato integrato e rielaborato autonomamente.

La dichiarazione può essere inserita in calce all'elaborato scritto, nelle note di una presentazione, o in forma orale durante una verifica, secondo le indicazioni del docente.

In assenza di indicazioni specifiche del docente, la dichiarazione è sempre obbligatoria quando l'IA ha contribuito alla produzione di qualsiasi parte del contenuto finale. La dichiarazione non costituisce giudizio negativo sul lavoro, ma condizione di trasparenza nel processo di apprendimento, coerente con i principi del Codice Etico MIASEDU e con i principi di trasparenza e conoscibilità sanciti dalla Legge 132/2025.

Un modello di dichiarazione è contenuto nell'Appendice B.

Articolo 5 – Valutare l'uso dell'IA

Il docente comunica agli studenti, prima dell'avvio di qualsiasi attività valutativa, se l'uso di strumenti di GenAI sono vietati, consentito senza restrizioni, o consentito entro limiti definiti.

Nelle prove scritte in presenza, l'uso di GenAI è vietato salvo esplicita autorizzazione del docente per quella specifica prova. Nelle attività assegnate per lo studio autonomo, il docente specifica le condizioni d'uso consentite.

La valutazione tiene sempre conto del contributo umano originale dell'autore. L'uso dichiarato dell'IA non comporta una penalizzazione; l'uso non dichiarato configura una violazione disciplinare ai sensi dell'art. 7.

In nessun caso un sistema di IA può sostituire il giudizio del docente nelle decisioni valutative che abbiano rilevanza per il percorso formativo dello studente. La supervisione e la decisione umana restano prerogative esclusive del docente, in coerenza con il principio di sorveglianza e intervento umano sancito dall'art. 3, co. 3, della Legge 132/2025.

Articolo 6 – Protezione dei dati personali

Nell'utilizzo di strumenti di GenAI nell'ambito delle attività scolastiche non devono essere inseriti dati personali di studenti, docenti o di qualsiasi altro membro della comunità scolastica, né informazioni riservate relative all'istituzione. Questo vale per nome, cognome, codice fiscale, immagini, dati di salute, situazioni familiari e qualsiasi altra informazione che consenta l'identificazione diretta o indiretta di una persona.

I docenti che intendono utilizzare strumenti di GenAI per attività che coinvolgano dati riferibili agli studenti verificano preventivamente la conformità dello strumento con il GDPR, applicando i principi di privacy by design e privacy by default. Ove necessario, stipulano con il fornitore un accordo di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Qualora l'istituto intenda adottare piattaforme di IA a livello istituzionale — in particolare per la gestione degli orari, la comunicazione con le famiglie, il monitoraggio delle presenze o il supporto alla valutazione — il dirigente scolastico verifica la conformità normativa dello strumento e, ove necessario, dispone una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR.

*Documento elaborato nell'ambito della Rete Nazionale MIASEDU per
l'integrazione etica e pedagogica dell'IA a Scuola*

ISIS Europa – Pomigliano d'Arco (NA) | www.miasedu.it | www.isiseuropa.edu.it

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Le comunicazioni agli studenti e alle famiglie relative all'utilizzo di sistemi di IA sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in conformità all'art. 4, co. 3, della Legge 132/2025.

Articolo 7 – Pratiche vietate

In conformità all'art. 5 del Reg. (UE) 2024/1689, sono vietate nell'ambito delle attività scolastiche le seguenti pratiche, indipendentemente dallo strumento utilizzato:

1. l'uso di sistemi di IA per il riconoscimento delle emozioni degli studenti in contesti didattici;
2. l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica;
3. qualsiasi forma di profilazione comportamentale non preventivamente autorizzata e comunicata alle famiglie.

Costituisce inoltre violazione del presente Regolamento:

1. la presentazione come proprio di un elaborato contenente contributi generati dall'IA senza la dichiarazione prevista dall'art. 4;
2. l'utilizzo di strumenti di IA in una prova valutativa in cui siano stati esplicitamente vietati;
3. la condivisione di dati personali con sistemi di IA in violazione dell'art. 6;
4. la produzione tramite IA di contenuti discriminatori, violenti o comunque estranei alle finalità formative.

Le violazioni sono gestite secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e successive modificazioni) e dal Regolamento di Istituto vigente.

Articolo 8 – Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione annuale, con cadenza coincidente con l'aggiornamento del PTOF. La revisione tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo — in particolare, delle scadenze progressive dell'AI Act, dei decreti delegati previsti dalla Legge 132/2025 e degli aggiornamenti delle Linee guida MIM — e delle indicazioni emerse dalla comunità scolastica.

Le proposte di modifica possono essere avanzate da qualsiasi componente della comunità scolastica e sono esaminate dalla funzione strumentale o dalla commissione interna responsabile dell'innovazione didattica.

In coerenza con il principio del perpetual beta che caratterizza l'intero framework MIASEDU, questo documento non è mai da considerarsi definitivo.

Appendice A – Contesti specifici (da compilare a cura della singola scuola)

Istruzione: Istituto Comprensivo “Alto Casertano” Roccamonfina

[L'Istituto Comprensivo attende disposizioni Ministeriali prima di procedere]

Studenti con bisogni educativi speciali:

[Indicare le modalità di utilizzo dell'IA come strumento compensativo, in coerenza con il PDP/PEI, e in applicazione dell'art. 3, co. 7, della L. 132/2025 che garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di IA su base di uguaglianza]

- L'Istituto Comprensivo registra nell'anno scolastico 2025/26 n.31 PEI e n.44 PDP
- Si attendono disposizioni Ministeriali prima di procedere.

Studenti minori di quattordici anni:

*Documento elaborato nell'ambito della Rete Nazionale MIASEDU per
l'integrazione etica e pedagogica dell'IA a Scuola*

ISIS Europa – Pomigliano d'Arco (NA) | www.miasedu.it | www.isiseuropa.edu.it

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

[Indicare le procedure per la raccolta e la documentazione del consenso genitoriale, in conformità all'art. 4, co. 4, della L. 132/2025]

Uso dell'IA in sede di esame:

[L'Istituto attende indicazioni ministeriali definitive prima di procedere]

Appendice B – Modello di dichiarazione d'uso dell'IA

Da allegare all'elaborato consegnato o da rendere in forma orale, secondo le indicazioni del docente:

“Il presente elaborato è stato realizzato con il supporto dei seguenti strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa: [nome dello strumento]. Lo strumento è stato utilizzato per [fase: generazione di idee / ricerca di fonti / revisione del testo / traduzione / altro – specificare]. Il contributo dell'IA è stato integrato, verificato e rielaborato autonomamente dall'autore. Il presente lavoro costituisce risultato del lavoro intellettuale dell'autore ai sensi della Legge 132/2025. La responsabilità del contenuto finale è interamente dell'autore.”